

Legge regionale 2 febbraio 2024, n. 1

Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968.

(BURC n. 27 del 02 febbraio 2024)

Art. 1

(Disposizioni generali e finalità)

1. La presente legge disciplina il trasferimento e le procedure per la regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della [legge 28 marzo 1968, n. 437](#) (Provvedimenti straordinari per la Calabria) e della [legge regionale 31 agosto 1973, n. 16](#) (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali).
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono trasferiti al Comune nel cui territorio sono stati edificati e vengono acquisiti, previa deliberazione della giunta comunale, dopo aver effettuato la ricognizione di tutti gli immobili oggetto di rinuncia tacita o espressa successivamente alla presentazione dell'originaria domanda di assegnazione da parte del beneficiario.
3. I Comuni attivano le procedure amministrative di trasferimento alle famiglie aventi diritto, secondo le norme vigenti.

Art. 2

(Procedura per la regolarizzazione degli immobili)

1. A seguito di apposito avviso, pubblicato entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e per i successivi novanta giorni sull'albo pretorio del Comune, gli originari assegnatari degli immobili di cui all'articolo 1 o i loro eredi legittimi, possono presentare domanda di regolarizzazione degli stessi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili per i quali nessun assegnatario diretto o erede legittimo ha presentato richiesta di regolarizzazione della proprietà formale, possono essere richiesti da coloro i quali risultano occupanti alla data del 31 dicembre 2022 e hanno provato la titolarità del diritto alla assegnazione. La domanda è presentata entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione di apposita procedura sull'albo pretorio. Entro i successivi centottanta giorni l'Ente fissa un termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, per il compimento delle operazioni di rogito e regolarizzazione secondo la normativa vigente, prorogabile una sola volta per ulteriori centottanta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, l'occupante che non ha ottemperato agli adempimenti necessari alla regolarizzazione decade dal diritto di assegnazione e il bene si considera acquisito nella disponibilità del Comune che lo utilizza per soddisfare le esigenze connesse con le emergenze abitative del territorio.
3. Le spese, gli oneri e i costi per la redazione, registrazione e regolarizzazione dell'atto sono a carico del richiedente.

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.